

## **Marco Cappato non è Antigone.**

di *Massimo Rossi*

RELAZIONE AL SEMINARIO “*QUESTIONI DI FINE VITA E LIBERTÀ: IL PROCEDIMENTO CAPPATO DAVANTI ALLA CORTE*”, ROMA 13.6.2018

Conosciamo il mito di Antigone, figlia dell'incesto tra Edipo e Giocasta, così come il fratello Polinice.

Antigone decise di contravvenire alla Legge del Re di Tebe, suo zio Creonte, il quale aveva stabilito che Polinice, colpevole di essersi ribellato al suo potere, non potesse essere sepolto.

Antigone non accettò una norma che si poneva in contrasto con la Legge della pietà, e in una parola decise, con il suo atto di ribellione, di violarla, dando sepoltura al fratello e facendo così prevalere il diritto naturale sulla norma di diritto positivo imposta dal tiranno.

Marco Cappato però non è un novello Antigone, perché Marco Cappato non ha in realtà compiuto nessun atto di ribellione contro una Legge del nostro diritto positivo.

Marco Cappato non ha violato una legge ingiusta, volendo far prevalere il diritto naturale su quello positivo, per affermare il dovere della pietà.

No.

Nella realtà Marco, attraverso le condotte poste in essere per aiutare Fabiano Antoniani (più noto come DJ Fabo) a realizzare il suo proposito di sottoporsi al suicidio assistito la' dove il suicidio assistito è legittimo, non ha violato nessuna norma.

Infatti prima della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580 Codice Penale, nella sua parte relativa all'aiuto, nel processo avanti la Corte di Assise di Milano è stata formulata richiesta di piena assoluzione.

Una assoluzione , si badi , che volutamente non è stata basata su una pretesa irrilevanza delle condotte poste in essere da Cappato in relazione all'aiuto prestato a DJ Fabo , o su una pretesa interruzione del nesso di causalità rinvenibile nel subentro del personale di Dignitas a Cappato nella gestione del paziente una volta arrivato in Svizzera , o ancora su una rigorosa e restrittiva interpretazione dell'articolo 580 che, nel suo contenuto letterale, si riferisce alla agevolazione del suicidio nella fase della sua "*esecuzione*" .

Tutte ipotesi assolutorie che, naturalmente, il nostro assistito rifiutava con la massima fermezza, ancorché certamente esse costituissero la strada più semplice per qualunque difensore.

La tesi che si sostiene per affermare la non sussistenza del reato di aiuto al suicidio in tutti i casi in cui l'aiuto si rivolga a persona che, pur autodeterminatasi a interrompere, attraverso il suicidio assistito, una vita che non considera più dignitosa perché caratterizzata da dolori fisici insopportabili e da assoluta invalidità irreversibile, si trovi nella impossibilità di dare esecuzione al proprio legittimo progetto, passa invece attraverso una diversa disamina giuridica della fattispecie.

Una disamina che deve tenere conto del fatto che, alla luce del principio personalistico cui sono state improntate la nostra Carta Costituzionale e le Convenzioni internazionali succedutesi negli anni - tutte Leggi fondamentali e tutte successive al Codice Rocco del 1930, cui appartiene la norma del suicidio assistito - il bene protetto da quest'ultima norma non può individuarsi nel bene "vita", bene vita che peraltro, oggi, non può più dirsi indisponibile, a maggior ragione dopo l'entrata in vigore della Legge 219/17.

Fabiano Antoniani, in forza di tutte le normative in questione, aveva il pieno diritto di affrancarsi dal grave e concreto rischio di una grave sofferenza connessa alla interruzione delle cure ma, soprattutto, alla interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione: il diritto di rifiutarsi di morire di fame e di sete in un tempo indefinito, soggetto ai rischi di una sedazione prolungata.

Però Fabiano Antoniani, in ragione delle sue umilianti condizioni di vita, che lo vedevano costretto a una totale immobilità, si trovava nella impossibilità di direttamente intervenire per porre fine in modo dignitoso a questa situazione degradante, accedendo autonomamente, quanto legittimamente, al suicidio assistito in Svizzera, frutto della sua libera autodeterminazione. Così come invece aveva potuto fare, del tutto liberamente e legittimamente, in totale autonomia, il fondatore del quotidiano Il Manifesto, il giornalista Lucio Magri, il giorno 29 novembre 2011 prendendo un treno a Milano da solo e andando a morire in Svizzera.

In tale peculiare situazione, dunque, il reato di aiuto al suicidio non si è affatto configurato nelle condotte di Marco Cappato, le quali non hanno infatti leso alcun bene giuridico protetto dalla norma, considerato che, in ragione della ferma e totalmente autonoma autodeterminazione di Fabiano Antoniani, non è dato rinvenire alcun bene giuridico suscettibile di essere leso.

Nelle medesime condotte di Marco Cappato deve pertanto considerarsi del tutto assente il fondamentale principio di offensività, principio che non può non caratterizzare qualunque reato.

Ricostruzione in diritto, questa, che si pone in linea con una corretta applicazione della definizione di dolo. Se infatti il reato esige l'offesa di un bene che la norma incriminatrice intende tutelare, la cosciente volontà di offendere quel bene costituisce oggetto del dolo.

Conseguentemente, e in ogni caso, saremmo di fronte a totale assenza di dolo, posto che mancava totalmente in Marco Cappato la coscienza e volontà di ledere un diritto o un bene di Fabiano Antoniani e mancava conseguentemente la percezione dell'offesa. Anzi.

Nessuno però in base all'articolo 42 primo comma codice penale può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nel caso Antoniani / Cappato siamo in buona sostanza in presenza della materializzazione del brocardo latino " *nullum crimen sine iniuria* ".